




UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI PALERMO

DIPARTIMENTO DI STUDI EUROPEI E DELLA
INTEGRAZIONE INTERNAZIONALE- DEMS

OSSERVATORIO SU CONFISCA AMMINISTRAZIONE E
DESTINAZIONE DEI BENI E DELLE AZIENDE



Prime proposte correttive al Codice antimafia

Palermo, 18 febbraio 2012

Via Maqueda 172, 90134 Palermo
Tel 09123892508/510/532
dems@unipa.it www.dipartimentodems.it

INDICE

PREMESSE ESPLICATIVE	Pag. 2
PROPOSTA N. 1. La proposta di misura di prevenzione personale da parte del procuratore nazionale antimafia	Pag. 5
PROPOSTA N. 2. Contenuto dell'avviso di fissazione dell'udienza	Pag. 7
PROPOSTA N. 3. La proposta di misura di prevenzione reale da parte del procuratore nazionale antimafia e da parte del procuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui circondario dimora l'indiziato.....	Pag. 8
PROPOSTA N. 4. Ipotesi di revoca del sequestro nel procedimento di prevenzione.....	Pag. 10
PROPOSTA N. 5. L'ordine di sgombero degli immobili sequestrati	Pag. 11
PROPOSTA N. 6. L'intervento dei terzi titolari di diritti reali nel procedimento di prevenzione	Pag. 12
PROPOSTA N. 7. I termini di efficacia del provvedimento di sequestro... Pag.	13
PROPOSTA N. 8. Il giudizio di appello	Pag. 15
PROPOSTA N. 9. La revocazione della confisca	Pag. 17
PROPOSTA N. 10. Amministratore e giudice delegato nel sequestro disposto nell'ambito di procedimento penale	Pag. 18
PROPOSTA N. 11. Spese relative alle garanzie reali	Pag. 20
PROPOSTA N. 12. Impugnazione avverso la confisca disposta dopo il provvedimento temporaneo di amministrazione giudiziaria	Pag. 21
PROPOSTA N. 13. La contestazione sulla stima dei beni	Pag. 22
PROPOSTA N. 14. Intervento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati	Pag. 23

PROPOSTA N. 15. Reclamo avverso gli atti dell'amministratore giudiziario	Pag. 25
PROPOSTA N. 16. Gestione dei beni confiscati da parte dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati	Pag. 27
PROPOSTA N. 17. Restituzione per equivalente	Pag. 29
PROPOSTA N. 18. Regime fiscale	Pag. 31
PROPOSTA N. 19. Intervento dei titolari di diritti reali di garanzia, già parti di un giudizio civile	Pag. 32
PROPOSTA N. 20. Fissazione dell'udienza di verifica dei crediti	Pag. 33
PROPOSTA N. 21. Liquidazione dei beni	Pag. 35
PROPOSTA N. 22. Dichiarazione di fallimento successiva al sequestro ..	Pag. 36
PROPOSTA N. 23. Disciplina transitoria	Pag. 37

PREMESSE ESPLICATIVE

L'Osservatorio nazionale su confisca, amministrazione e destinazione dei beni e delle aziende ha avviato una prima fase di riflessione e dibattito, tra studiosi e operatori della giustizia, sui problemi applicativi derivanti dalle innovazioni normative introdotte nel Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione (Decreto legisl. 6 settembre 2011, n. 159).

Dal confronto delle prime esperienze giudiziarie in diversi contesti territoriali, e da una rilettura delle nuove norme alla luce di tali esperienze, tendono invero prender corpo alcuni profili di criticità che meritano di essere attentamente vagliati, e di essere fatti oggetto di analisi via via più approfondite parallelamente al progredire delle verifiche applicative.

Ciò non toglie che, sin da questa prima fase, si sia già in grado di individuare alcuni aspetti della nuova normativa che potrebbero incidere negativamente sull'efficacia dell'azione di contrasto alla criminalità, sull'efficienza delle procedure e, al contempo, sull'effettività delle garanzie da assicurare alle parti e ai terzi, così ostacolando il conseguimento degli obiettivi di fondo perseguiti con la legge-delega 13 agosto 2010, n. 136. Sicché, i componenti dell'Osservatorio avvertono l'esigenza di por mano, sin da ora, ad alcuni interventi – per dir così - di “manutenzione” urgente del Codice antimafia, rinviando a fasi successive di studio, elaborazione ed approfondimento l'eventuale prospettazione di proposte di riforma di più ampio respiro e di maggiore incisività.

*In questa prima prospettiva di semplici interventi a carattere manutentivo, l'Osservatorio del resto tiene conto del fatto che proprio la legge-delega n. 136/2010 ha previsto (precisamente, all'art. 1, comma 5) che «entro tre anni dall'entrata in vigore del decreto legislativo, il governo può adottare **disposizioni integrative e correttive** del decreto medesimo».*

Tutto ciò premesso, i componenti dell'Osservatorio – privilegiando una ottica di leale e costruttiva collaborazione istituzionale – reputano pertanto opportuno suggerire alcune proposte “correttive e integrative” del testo del decreto, così come indicate e specificate nelle schede che seguono. Come emergerà dalla lettura, si tratta di proposte di modifica che, in un quadro di piena compatibilità con la legge-delega, tendono ora a razionalizzare e rendere più coerente il tessuto normativo del Codice antimafia, ora a potenziare la funzionalità e l'efficacia di alcuni importanti istituti ed organismi istituzionali, ora a rafforzare le garanzie degli stessi prevenuti o la tutela dei terzi, ora a semplificare le procedure e a evitare inutili appesantimenti. Emergerà ad un tempo che, mentre alcune proposte presentano maggiore rilievo anche sotto il profilo della loro incidenza pratica (ad esempio quelle di cui ai nn. 7 e 14, relative alla disciplina dei tempi del sequestro e alla definizione dei compiti dell'agenzia nazionale dei beni confiscati), non poche altre assumono una valenza correttiva sul piano della chiarezza e coerenza dell'impianto normativo o ai fini di una integrazione della disciplina in termini di maggiore dettaglio.

Le schede contenenti le proposte di modifica sono modellate secondo uno schema funzionale al triplice obiettivo di consentire un confronto testuale tra la nuova disciplina proposta e il testo vigente, di evidenziare le criticità della attuale disciplina e di indicare l'utilità delle modifiche che vengono suggerite.

Il documento che presentiamo, e che sottoponiamo all'attenzione dei potenziali interlocutori politico-istituzionali, costituisce l'esito della discussione e delle analisi sviluppate all'interno dell'Osservatorio sulla base di diversi momenti di collaborazione e confronto che hanno visto impegnati: in primo luogo, le sezioni Misure di prevenzione dei Tribunali di Milano, Napoli, Palermo e Roma, le cui indicazioni sono alla base delle proposte di modifica contenute nel documento; e, in una fase successiva, la Procura nazionale antimafia e le Procure distrettuali di Caltanissetta, Catania, Lecce, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Reggio Calabria e Torino, che hanno contribuito all'elaborazione delle proposte mediante osservazioni e suggerimenti.

Nell'esprimere un vivo ringraziamento ai componenti di tutti gli uffici giudiziari che hanno contribuito all'elaborazione del documento, si auspica di potere proficuamente sviluppare in futuro l'attività di collaborazione già avviata, in modo da realizzare al meglio gli obiettivi di ricerca e di proposta cui i componenti dell'Osservatorio orientano la loro attività.

Proposte correttive

PROPOSTA N. 1

La proposta di misura di prevenzione personale da parte del procuratore nazionale antimafia

Nell'art. 5, al comma 1, dopo le parole «dal procuratore nazionale antimafia» sono aggiunte le parole «nell'ambito delle attività di cui all'art. 371 bis comma 2 e comma 3 c.p.p.».

Testo vigente

1. Nei confronti delle persone indicate all'articolo 4 possono essere proposte dal questore, dal procuratore nazionale antimafia, dal procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto ove dimora la persona e dal direttore della Direzione investigativa antimafia le misure di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e dell'obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale.

Testo con modifiche

1. Nei confronti delle persone indicate all'articolo 4 possono essere proposte dal questore, dal procuratore nazionale antimafia *nell'ambito delle attività di cui all'art. 371 bis comma 2 e comma 3 c.p.p.*, dal procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto ove dimora la persona e dal direttore della Direzione investigativa antimafia le misure di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e dell'obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale.

CRITICITÀ DEL TESTO VIGENTE

L'art. 5 indica tra i soggetti legittimati a formulare la proposta di misura di prevenzione personale anche il procuratore nazionale antimafia, oltre al procuratore della Repubblica, al questore e al direttore della DIA.

Il testo vigente descrive un potere di proposta autonomo che ha suscitato diverse perplessità negli operatori, in quanto il procuratore nazionale antimafia è organo di coordinamento e manca di un autonomo potere di indagine; in questo contesto si è registrato che il procuratore nazionale antimafia, al quale tale legittimazione risulta attribuita sin dal d.l. n. 92/08, di fatto non l'ha mai esercitata. A ciò si aggiunge la perplessità di ordine più generale per il fatto che questa norma prevede plurime concorrenti legittimazioni ad agire senza disciplinare un reale meccanismo di coordinamento.

UTILITÀ DELLA MODIFICA

Pur potendosi discutere la plausibilità delle critiche formulate a tale norma dagli operatori e dalla dottrina, appare evidente che il legislatore ha ribadito la sua volontà di mantenere il potere di proposta in capo ai soggetti elencati nell'art. 5, riproponendo nel Codice una norma già introdotta con il d.l. n. 92/08.

La modifica proposta rende più coerente il sistema perchè aggancia, con riferimento al procuratore nazionale antimafia, il suo potere di proposta alle sue funzioni tipiche di coordinamento descritte dall'art. 371 *bis* c.p.p., nei commi 2 e 3.

Va ricordato che, ai sensi di una modifica disposta dall'art. 2 comma 1 lett. b) d.l. n. 92/08 sull'art. 371 *bis* c.p.p. comma 1, era stato già ampliato l'ambito delle funzioni del procuratore nazionale antimafia ai procedimenti di prevenzione antimafia, oltre che ai procedimenti penali per i reati di cui all'art. 51 comma 3 *bis* c.p.p.

Nello svolgimento delle funzioni descritte dall'art. 371 *bis* cit. il procuratore nazionale antimafia potrà assumere quelle informazioni che, ove non abbiano indotto già i procuratori distrettuali interessati a promuovere l'azione di prevenzione, gli consentiranno di avanzare una propria proposta al Tribunale competente, rimanendo sul solco delle attività di impulso e coordinamento.

COMPATIBILITÀ CON LA LEGGE DELEGA

Nella delega non vi sono particolari indicazioni su questo tema e la modifica proposta appare compatibile con la direttiva di cui all'art. 1 comma 3 della legge-delega che invita ad armonizzare la normativa preesistente, aggiornandola e modificandola.

PROPOSTA N. 2

Contenuto dell'avviso di fissazione dell'udienza

Nell'art. 7, al comma 2, dopo le parole «notificato almeno dieci giorni prima della data predetta» sono aggiunte le parole «e deve contenere una indicazione anche coincisa degli elementi di fatto che motivano la proposta».

Testo vigente

2. Il presidente del collegio fissa la data dell'udienza e ne fa dare avviso alle parti, alle altre persone interessate e ai difensori. L'avviso è comunicato o notificato almeno dieci giorni prima della data predetta. Se l'interessato è privo di difensore, l'avviso è dato a quello di ufficio.

Testo con modifiche

2. Il presidente del collegio fissa la data dell'udienza e ne fa dare avviso alle parti, alle altre persone interessate e ai difensori. L'avviso è comunicato o notificato almeno dieci giorni prima della data predetta *e deve contenere la concisa esposizione dei contenuti della proposta*. Se l'interessato è privo di difensore, l'avviso è dato a quello di ufficio.

CRITICITÀ DEL TESTO VIGENTE

Nella disciplina del procedimento applicativo della misura di prevenzione il legislatore delegato si è limitato a stabilire che il presidente del collegio dia avviso alle parti della data dell'udienza e non ha risolto la questione relativa ad un'adeguata previa informazione della parte sulle ragioni della proposta.

Tale profilo, che contribuisce a conformare progressivamente il procedimento di prevenzione ai principi del giusto processo, è stato affrontato dalla prassi – già prima dell'approvazione del codice – in maniera assai diversa. Mentre alcune autorità giudiziarie hanno preferito disporre la notifica di copia integrale della proposta unitamente all'avviso, altre hanno inserito nell'avviso alla parte una sommaria esposizione delle ragioni per le quali l'organo che ha formulato la proposta ritiene ricorrenti i presupposti della pericolosità sociale, e altre ancora, attenendosi agli scarni riferimenti legislativi, hanno ritenuto sufficiente la notifica dell'avviso con la data dell'udienza fissata, rimettendo alla parte l'onere di apprendere i contenuti della proposta al momento della consultazione degli atti.

UTILITÀ DELLA MODIFICA

La modifica impone un obbligo di informazione al soggetto che riceve l'avviso, evitando che si adottino prassi contrastanti e, soprattutto, che siano legittimate quelle che non assicurano alla parte nemmeno una prima indicazione delle ragioni della proposta.

In particolare, si segnala che prevedere una indicazione anche coincisa alla base della proposta consente al giudice di graduare la sintesi dei relativi contenuti a seconda delle situazioni e, comunque, non esclude la possibilità di allegare all'avviso la copia integrale della proposta, ove sia ritenuto necessario.

COMPATIBILITÀ CON LA LEGGE DELEGA

Nella legge delega non vi sono particolari indicazioni su questo tema e la modifica proposta appare compatibile con la direttiva di cui all'art. 1 comma 3 della legge-delega che invita ad armonizzare la normativa preesistente, aggiornandola e modificandola.

PROPOSTA N. 3

La proposta di misura di prevenzione reale da parte del procuratore nazionale antimafia e da parte del procuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui circondario dimora l'indiziato

Nell'art. 17, al comma 1, dopo le parole «possono essere proposte» sono aggiunte le parole «dal procuratore nazionale antimafia nell'ambito delle attività di cui all'art. 371 bis comma 2 e comma 3 c.p.p.».

Nell'art. 17, al comma 2, è soppresso il seguente periodo: «nei medesimi casi, nelle udienze relative ai procedimenti per l'applicazione delle misure di prevenzione le funzioni di pubblico ministero possono essere esercitate anche dal procuratore della Repubblica presso il tribunale competente».

Testo vigente

1. Nei confronti delle persone indicate all'articolo 16 possono essere proposte dal procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto ove dimora la persona, dal questore o dal direttore della Direzione investigativa antimafia le misure di prevenzione patrimoniali di cui al presente titolo.

2. Quando le misure di prevenzione patrimoniali sono richieste nei confronti dei soggetti di cui all'art. 4, comma 1, lett. c), le funzioni e le competenze spettanti al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto sono attribuite al procuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui circondario dimora la persona; «nei medesimi casi, nelle udienze relative ai procedimenti per l'applicazione delle misure di prevenzione le funzioni di pubblico ministero possono essere esercitate anche dal procuratore della Repubblica presso il tribunale competente»

Testo con modifiche

1. Nei confronti delle persone indicate all'articolo 16 possono essere proposte *dal procuratore nazionale antimafia nell'ambito delle attività di cui all'art. 371 bis comma 2 e comma 3 c.p.p.*, dal procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto ove dimora la persona, dal questore o dal direttore della Direzione investigativa antimafia le misure di prevenzione patrimoniali di cui al presente titolo.

2. Quando le misure di prevenzione patrimoniali sono richieste nei confronti dei soggetti di cui all'art. 4, comma 1, lett. c), le funzioni e le competenze spettanti al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto sono attribuite al procuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui circondario dimora la persona.

CRITICITÀ DEL TESTO VIGENTE

Mentre l'art. 5 indica tra i soggetti legittimati a formulare la proposta di misura di prevenzione personale anche il procuratore nazionale antimafia, oltre al procuratore della Repubblica, al questore e al direttore della DIA, l'art. 17 sembra escluderlo dalla titolarità della proposta di misura di prevenzione reale.

Non si individua una plausibile ragione giustificatrice di una tale diversità di disciplina.

Lo stesso art. 17, con riguardo ai soggetti pericolosi "comuni" di cui all'articolo 4 comma 1 lett. c), attribuisce al procuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui circondario dimora la persona le funzioni e le competenze spettanti al procuratore della Repubblica presso il capoluogo del distretto; poi in maniera del tutto pleonastica stabilisce che in questi stessi casi nelle udienze relative ai procedimenti di prevenzione le funzioni di pubblico ministero possono essere esercitate anche dal Procuratore del capoluogo di circondario. In realtà tali funzioni possono essere esercitate solo dal procuratore territoriale e la norma può indurre in equivoci applicativi, consentendo di mettere in discussione tale sua prerogativa esclusiva.

UTILITÀ DELLA MODIFICA

La modifica del comma 1 dell'art. 17 ripristina ragionevolezza e coerenza alla materia della titolarità della proposta, recuperando un protagonismo processuale per il procuratore nazionale antimafia, più conforme alle sue competenze e di maggiore respiro rispetto a quelle degli organi cui già era riconosciuto il potere di proporre misure patrimoniali.

Questo potere deve essere tuttavia ricondotto alle sue funzioni tipiche di impulso e coordinamento descritte dell'art. 371 *bis* c.p.p., così come già si è evidenziato essere necessario con riferimento all'art. 5 del Codice (cfr. *sub* proposta n. 1).

La modifica del comma 2 dell'art. 17 elimina un riferimento pleonastico, suscettibile di equivoci in sede applicativa.

COMPATIBILITÀ CON LA LEGGE DELEGA

Nella delega non vi sono particolari indicazioni su questo tema e la modifica proposta appare compatibile con la direttiva di cui all'art. 1 comma 3 della legge-delega che invita ad armonizzare la normativa preesistente, aggiornandola e modificandola.

PROPOSTA N. 4

Ipotesi di revoca del sequestro nel procedimento di prevenzione

Nell'art. 20, comma 2, le parole «quando è respinta la proposta di applicazione della misura di prevenzione o» sono soppresse. Sono aggiunte le parole «Il tribunale ordina le trascrizioni e le annotazioni consequenziali nei pubblici registri.»

Testo vigente

2. Il sequestro è revocato dal tribunale «quando è respinta la proposta di applicazione della misura di prevenzione o» quando risulta che esso ha per oggetto beni di legittima provenienza o dei quali l'indiziato non poteva disporre direttamente o indirettamente.

Testo con modifiche

2. Il sequestro è revocato dal tribunale quando risulta che esso ha per oggetto beni di legittima provenienza o dei quali l'indiziato non poteva disporre direttamente o indirettamente. *Il tribunale ordina le trascrizioni e le annotazioni necessarie e consequenziali nei pubblici registri.*

CRITICITÀ DEL TESTO VIGENTE

Nella compilazione di questo comma, che ripropone il vecchio testo dell'art. 2 *ter* comma 5 l.n. 575/65, non si è tenuto conto della oramai acquisita autonomia della misura di prevenzione reale rispetto alla misura di prevenzione personale. Quando il presupposto per l'emissione della confisca era comunque la sottoposizione a misura di prevenzione personale del soggetto che aveva la disponibilità del bene, era consequenziale che il rigetto della proposta di applicazione di misura di prevenzione personale comportasse la revoca del sequestro.

Nel sistema attuale il tratteggio riferimento all'ipotesi in cui sia «respinta la proposta di applicazione della misura di prevenzione» potrebbe essere inteso con riferimento esclusivo alla misura di carattere reale, ma si tratterebbe di un riferimento pleonastico e comunque assorbito dalle successive ipotesi descritte dalla norma e che riguardano esattamente le condizioni per le quali il tribunale deve respingere la richiesta di confisca: quando cioè risulta che i beni sequestrati sono di provenienza legittima e quando di essi l'indiziato non poteva avere disponibilità diretta o indiretta.

UTILITÀ DELLA MODIFICA

Espungendo il suddetto riferimento, si evita un appesantimento pleonastico della disciplina, che potrebbe dare adito ad incertezze interpretative.

Aggiungendo poi il riferimento alla necessità di disporre la annotazione e le trascrizioni conseguenti alla revoca del sequestro si intende ovviare a diverse difficoltà riscontrate nella prassi per il mancato adempimento degli oneri di pubblicità quando è venuto meno il vincolo. La norma tende a sottolineare l'ineludibilità delle eventuali trascrizioni e annotazioni.

COMPATIBILITÀ CON LA LEGGE DELEGA

La modifica risponde ai principi e alle direttive della legge delega e non muta l'assetto della disciplina vigente.

PROPOSTA N. 5
L'ordine di sgombero degli immobili sequestrati

Nell'art. 21, comma 2, le parole «Il tribunale» sono sostituite con le parole «il giudice delegato alla procedura ai sensi dell'art. 35 comma 1».

Testo vigente

2. Il tribunale, ove gli occupanti non vi provvedano spontaneamente, ordina lo sgombero degli immobili occupati senza titolo ovvero sulla scorta di titolo privo di data certa anteriore al sequestro mediante l'ausilio della forza pubblica.

Testo con modifiche

2. *Il giudice delegato alla procedura ai sensi dell'art. 35 comma 1*, ove gli occupanti non vi provvedano spontaneamente, ordina lo sgombero degli immobili occupati senza titolo ovvero sulla scorta di titolo privo di data certa anteriore al sequestro mediante l'ausilio della forza pubblica.

CRITICITÀ DEL TESTO VIGENTE

Lo sgombero degli immobili costituisce un'attività necessaria e talvolta urgente ai fini dell'esecuzione del sequestro, della custodia del bene e comunque della sua corretta gestione. Il predetto sgombero è disposto dall'autorità giudiziaria, ma senza alcuna formalità, sicché l'intervento dell'organo collegiale appare non necessario ed anzi improprio perché può rendere più complessa – per ragioni organizzative – una pronta risposta all'eventuale segnalazione effettuata dall'amministratore giudiziario o dalla polizia giudiziaria che lo assiste.

UTILITÀ DELLA MODIFICA

L'attribuzione al giudice delegato del potere di ordinare lo sgombero degli immobili appare più idonea ad assicurare un immediato intervento di un organo giurisdizionale agile e già in sintonia con le esigenze della custodia e della gestione, alle quali lo sgombero è pure finalizzato.

COMPATIBILITÀ CON LA LEGGE DELEGA

L'art. 1 comma 3 lett. a) n. 8.1 ha delegato il governo a disciplinare «i casi e i modi in cui sia possibile procedere allo sgombero degli immobili sequestrati» e non lo vincola nell'individuazione dell'organo giurisdizionale competente a emettere il relativo ordine.

PROPOSTA N. 6

L'intervento dei terzi titolari di diritti reali nel procedimento di prevenzione

Nell'art. 23, comma 4, alle parole «diritti reali o personali di godimento» sono aggiunte le parole «o di garanzia».

Testo vigente

4. Il comma 2 si applica anche nei confronti dei terzi che vantano diritti reali o personali di godimento sui beni in sequestro. Se non ricorre l'ipotesi di cui all'articolo 26, per la liquidazione dei relativi diritti si applicano le disposizioni di cui al titolo IV.

Testo con modifiche

4. Il comma 2 si applica anche nei confronti dei terzi che vantano diritti reali o personali di godimento *o di garanzia* sui beni in sequestro. Se non ricorre l'ipotesi di cui all'articolo 26, per la liquidazione dei relativi diritti si applicano le disposizioni di cui al titolo IV.

CRITICITÀ DEL TESTO VIGENTE

L'intervento nel procedimento di prevenzione è assicurato ai terzi che risultino proprietari, comproprietari dei beni in sequestro o che su questi vantino diritti personali o reali di godimento. A differenza del previgente art. 2 *ter* comma 5 l. n.575/65, l'art. 23 del codice non prevede l'intervento dei titolari dei diritti reali di garanzia; stante l'omogeneità di tali diritti con quelli di godimento, l'esclusione può comportare sfalsamenti nella verifica dei pesi che gravano sul bene suscettibile di confisca e rischia di differire a un eventuale incidente di esecuzione un accertamento essenziale ai fini della confisca e della successiva destinazione del bene, con conseguenti inefficienze.

Si tenga peraltro conto del fatto che con il successivo art. 55 si prevede che siano chiamati ad intervenire ai sensi dell'art. 23 i terzi che siano parte di un giudizio relativo al diritto di proprietà ovvero a diritti reali o personali di godimento sul bene in sequestro, in forza di domanda giudiziale precedentemente trascritta rispetto al provvedimento di sequestro. Si propone di ampliare l'ambito applicativo di tale norma ai diritti reali di garanzia, così da individuare categorie omogenee di intervenienti.

UTILITÀ DELLA MODIFICA

Il Tribunale può verificare in contraddittorio con ampiezza di strumenti di accertamento se tali diritti siano fittizi, se siano stati acquisiti in buona fede o con inconsapevole affidamento e se siano pertanto meritevoli di tutela; ciò si rende viepiù utile in quanto la sussistenza di diritti reali sul bene refluisce sull'accertamento del suo valore e quindi anche dei presupposti per la confisca, nelle ipotesi di sproporzione tra i beni nella disponibilità del preposto. Evidente è anche la rilevanza di tali accertamenti in funzione di una più adeguata destinazione.

COMPATIBILITÀ CON LA LEGGE DELEGA

L'art. 1 comma 3 lett. *f*) n. 3 ha delegato il governo a disciplinare la tutela dei diritti dei terzi in generale e poi, in particolare, nel n. 3.1 ha previsto i diritti di proprietà e quelli di godimento. L'inclusione dei diritti reali di garanzia non integra un eccesso di delega in quanto essi appaiono ricompresi nell'indicazione generale. Peraltro, l'art. 1 comma 3 delegava il Governo ad armonizzare la normativa preesistente e nell'art. 2 *ter* comma 5 l. n. 575/65 era già previsto l'intervento dei titolari dei diritti reali di garanzia proprio al fine di evitare che il loro accertamento fosse differito a incidenti di esecuzione da svolgersi in epoca successiva all'emissione del provvedimento di confisca.

PROPOSTA N. 7

I termini di efficacia del provvedimento di sequestro

Il comma 2 dell'art. 24 è modificato dal seguente:

2. Il *sequestro perde di efficacia se la confisca non viene disposta* entro un anno e sei mesi dalla data di immissione in possesso dei beni da parte dell'amministratore giudiziario. Nel caso di indagini complesse o compendi patrimoniali rilevanti, tale termine può essere prorogato con decreto motivato del tribunale per periodi di sei mesi e per non più di due volte. Ai fini del computo dei termini suddetti e di quello previsto dall'articolo 22 comma 1, si tiene conto delle cause di sospensione dei termini di durata della custodia cautelare, previste dal codice di procedura penale, in quanto compatibili.

All'art. 24 sono aggiunti i seguenti commi:

2 bis. Divenuto inefficace il sequestro ai sensi del comma 2, il tribunale dispone la restituzione dei beni all'avente diritto, ordinando altresì le trascrizioni e le annotazioni necessarie e consequenziali nei pubblici registri.

2 ter. Se permangono le ragioni che hanno determinato il sequestro, il tribunale, anche d'ufficio, può disporre il controllo giudiziario nelle forme stabilite dall'art. 34 comma 8 fino all'emissione del decreto di confisca e comunque non oltre il termine di tre anni.

Testo vigente

2. Il decreto di confisca può essere emanato entro un anno e sei mesi dalla data di immissione in possesso dei beni da parte dell'amministratore giudiziario. Nel caso di indagini complesse o compendi patrimoniali rilevanti, tale termine può essere prorogato con decreto motivato del tribunale per periodi di sei mesi e per non più di due volte. Ai fini del computo dei termini suddetti e di quello previsto dall'articolo 22 comma 1, si tiene conto delle cause di sospensione dei termini di durata della custodia cautelare, previste dal codice di procedura penale, in quanto compatibili.

Testo con modifiche

Come sopra.

CRITICITÀ DEL TESTO VIGENTE

L'art. 1 comma 3 lett. a) n. 8.2 e n. 8.3 della legge delega ha disciplinato in modo dettagliato il termine di efficacia del sequestro, ma, nel trasferire detto termine nella disciplina delegata, si è finito, purtroppo, con il determinare un travisamento. Infatti, mentre il legislatore delegante si era limitato a specificare che, allo spirare del termine, si sarebbe dovuto produrre solo l'effetto della perdita di efficacia del sequestro, il testo dell'art. 24 è inspiegabilmente modulato nel senso che solo entro il termine in oggetto si potrebbe emettere il decreto di confisca. Si tratta di una formulazione che va chiaramente ben al di là della pur dettagliatissima indicazione del legislatore delegante e prefigura una illegittimità costituzionale per eccesso di delega.

Varie critiche sono state sollevate dagli operatori sull'incongruità del termine così come previsto per un procedimento che può presentare elevati profili di complessità e che, anche nell'interesse della difesa, può richiedere accertamenti tecnici di lunga durata.

UTILITÀ DELLA MODIFICA

La specificazione, secondo cui l'effetto del decorso del termine comporta solo la cessazione di efficacia del sequestro, consente di riallineare pienamente la previsione del Codice con la direttiva contenuta nella legge delega ed evita le conseguenze di estinzione o di improseguibilità del procedimento.

In tal modo si ripropone, tra l'altro in parallelo, la disciplina delle misure cautelari personali, pure richiamata con riferimento ai casi di sospensione del termine.

L'inciso relativo all'adempimento degli oneri di trascrizione e annotazione risponde alle medesime esigenze illustrate *sub* proposta 4.

La modifica rende il testo compatibile con la disposizione di cui all'art. 27 comma 6, che, con riferimento al giudizio di appello, in attuazione del al medesimo punto della legge delega (art. 1 comma 3 lett. a) n. 8.2 e 8.3), fa richiamo alla "perdita di efficacia" della confisca (e non all'estinzione dell'azione di prevenzione) se non interviene una pronuncia sul ricorso entro un anno e sei mesi.

Infine, alla cessazione degli effetti del sequestro, mentre è ancora in corso il giudizio di prevenzione, la restituzione dei beni potrebbe determinare il rischio della dispersione dei beni prima dell'eventuale decreto di confisca. In parallelo con la disciplina delle misure cautelari personali, consentire al tribunale di utilizzare il flessibile strumento del controllo giudiziario nei confronti dei soggetti cui i beni vengono restituiti pone le condizioni per un giusto temperamento tra le residue esigenze di cautela e le ragioni dei propositi.

COMPATIBILITÀ CON LA LEGGE DELEGA

La soluzione proposta con riferimento agli effetti della perenzione del termine appare ben più aderente alle disposizioni contenute nell'art. 1 comma 3 lett. a) n. 8.2 e 8.3.

La previsione di un'ulteriore causa di sospensione non contrasta con la direttiva, così come non contrastava il richiamo alle altre cause di sospensione mutate dal codice di procedura penale, anzi armonizza la disciplina con il richiamo all'eventuale perizia sulla stima.

Lo stesso dicasi per l'introduzione del controllo giudiziario che è misura cautelare che comunque non perpetua oltre il termine il sequestro, sebbene valga ad evitare che una successiva confisca risulti vana.

PROPOSTA N. 8

Il giudizio di appello

Nell'art. 27 è aggiunto il seguente comma:

3 bis. I provvedimenti della corte di appello che, in riforma del decreto di confisca emesso dal tribunale, dispongono la revoca del sequestro divengono esecutivi dieci giorni dopo la comunicazione alle parti, salvo che il procuratore generale, entro tale termine, ne chieda la sospensione alla medesima corte di appello. In tal caso, se la corte entro dieci giorni dalla sua presentazione non accoglie la richiesta, il provvedimento diventa esecutivo; altrimenti la esecutività resta sospesa fino a quando nel procedimento di prevenzione sia intervenuta pronuncia definitiva.

Nel comma 6, le parole: «Si applica l'articolo 24, comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «Si applica l'articolo 24, commi 2, *2 bis* e *2 ter*»

Testo vigente

3. I provvedimenti del tribunale che dispongono la revoca del sequestro divengono esecutivi dieci giorni dopo la comunicazione alle parti, salvo che il pubblico ministero, entro tale termine, ne chieda la sospensione alla corte di appello. In tal caso, se la corte entro dieci giorni dalla sua presentazione non accoglie la richiesta, il provvedimento diventa esecutivo; altrimenti la esecutività resta sospesa fino a quando nel procedimento di prevenzione sia intervenuta pronuncia definitiva in ordine al sequestro. Il provvedimento che, accogliendo la richiesta del pubblico ministero, sospende l'esecutività può essere in ogni momento revocato dal giudice che procede.

(...)

5. In caso di appello, il provvedimento di confisca perde efficacia se la corte di appello non si pronuncia entro un anno e sei mesi dal deposito del ricorso. Si applica l'art. 24, comma 2.

Testo con modifiche

3. I provvedimenti del tribunale che dispongono la revoca del sequestro divengono esecutivi dieci giorni dopo la comunicazione alle parti, salvo che il pubblico ministero, entro tale termine, ne chieda la sospensione alla corte di appello. In tal caso, se la corte entro dieci giorni dalla sua presentazione non accoglie la richiesta, il provvedimento diventa esecutivo; altrimenti la esecutività resta sospesa fino a quando nel procedimento di prevenzione sia intervenuta pronuncia definitiva in ordine al sequestro. Il provvedimento che, accogliendo la richiesta del pubblico ministero, sospende l'esecutività può essere in ogni momento revocato dal giudice che procede.

3 bis. I provvedimenti della corte di appello che, in riforma del decreto di confisca emesso dal tribunale, dispongono la revoca del sequestro divengono esecutivi dieci giorni dopo la comunicazione alle parti, salvo che il procuratore generale, entro tale termine, ne chieda la sospensione alla medesima corte di appello. In tal caso, se la corte entro dieci giorni dalla sua presentazione non accoglie la richiesta, il provvedimento diventa esecutivo; altrimenti la esecutività resta sospesa fino a quando nel procedimento di prevenzione sia intervenuta pronuncia definitiva.

(...)

5. In caso di appello, il provvedimento di confisca perde efficacia se la corte di appello non si pronuncia entro un anno e sei mesi dal deposito del ricorso. Si applica l'art. 24, commi 2, *2 bis* e *2 ter*.

CRITICITÀ DEL TESTO VIGENTE

La possibilità di sospendere l'esecutività della revoca del sequestro è limitata, come peraltro anche in passato, alla sola ipotesi in cui tale revoca sia conseguente alla decisione del tribunale. Analoghe

esigenze si prospettano tuttavia quando la restituzione consegue ad un provvedimento di riforma del decreto di confisca, disposto dalla corte di appello nel giudizio di secondo grado. Se, a fronte di tale decisione, interviene il ricorso per cassazione del procuratore generale, l'esecutività della revoca non può essere sospesa con il rischio di vanificare nelle more gli effetti di un eventuale annullamento con rinvio della decisione della corte di appello da parte della corte di cassazione e di un'eventuale successiva conferma della confisca; i beni oggetto di tale confisca, infatti, potrebbero essere stati nel frattempo oggetto di libera disposizione.

Quanto al termine di perenzione della cessazione di efficacia nel giudizio di appello, più congruamente descritto dal testo vigente che non allude ad una preclusione rispetto alla possibilità di emettere una decisione sul ricorso ma solo agli effetti della disposta (ma non ancora definitiva) confisca, appare opportuno il richiamo alle norme proposte con riferimento al giudizio di primo grado.

UTILITÀ DELLA MODIFICA

L'introduzione di un'analogia possibilità di sospensione della revoca nelle more del giudizio di cassazione evita un'aporia di sistema e consente di non vanificare gli effetti di un eventuale fondato ricorso per cassazione da parte del procuratore generale.

Riguardo al termine, valga quanto già osservato nel paragrafo precedente.

COMPATIBILITÀ CON LA LEGGE DELEGA

Nella delega non vi sono particolari indicazioni sul tema della sospensione dell'esecutività, ma la modifica proposta appare compatibile con la direttiva di cui all'art. 1 comma 3 della predetta legge che ha delegato il governo ad armonizzare la normativa preesistente aggiornandola e modificandola.

PROPOSTA N. 9

La revocazione della confisca

Nell'art. 28, comma 4, sono soppresse le parole «trasmette gli atti al tribunale che ha disposto la confisca affinché» e la parola «provveda» è sostituita con la parola «provvede».

Testo vigente

4. Quando accoglie la richiesta di revocazione, la corte di appello trasmette gli atti al tribunale che ha disposto la confisca affinché provveda, ove del caso, ai sensi dell'articolo 46.

Testo con modifiche

4. Quando accoglie la richiesta di revocazione, la corte di appello *provvede*, ove del caso, ai sensi dell'articolo 46.

CRITICITÀ DEL TESTO VIGENTE

La disciplina dell'istituto della revocazione della confisca, che, seppur controverso, è stato fortemente voluto dal legislatore delegante prevede uno sdoppiamento che incide sulla dilatazione dei tempi e non ha ragioni giustificative di ordine pratico. Se difatti la richiesta di revocazione viene accolta dalla corte di appello, gli atti dovrebbero essere restituiti al tribunale che ha disposto la confisca perché proceda alla restituzione.

Poiché la revocazione può intervenire anche a lunga distanza di tempo da quando la confisca è stata disposta dal tribunale e poiché comunque la corte di appello è giudice di merito al pari del tribunale, non si vede ragione per questa trasmissione degli atti ad altro organo giurisdizionale che già si è spogliato, magari da epoca lontana del procedimento, quando invece la restituzione anche per equivalente è un provvedimento che può essere contestuale o comunque consequenziale a quello della revocazione.

UTILITÀ DELLA MODIFICA

Il procedimento di revocazione e i suoi effetti in caso di accoglimento della richiesta si concentrano tutti in capo alla corte di appello con evidenti economie processuali.

COMPATIBILITÀ CON LA LEGGE DELEGA

L'art. 1 comma 3 lett. c) n. 3 e n. 4 non vincola il legislatore delegato a prevedere lo svolgimento di due diverse fasi e l'intervento di due diverse autorità giurisdizionali.

PROPOSTA N. 10

Amministratore e giudice delegato nel sequestro disposto nell'ambito di procedimento penale

L'art. 30, comma 1 è sostituito dal seguente:

1. Il sequestro e la confisca di prevenzione possono essere disposti anche in relazione a beni già sottoposti a sequestro in un procedimento penale. In tal caso i beni sequestrati nel processo penale sono affidati all'amministratore giudiziario, il quale provvede alla gestione dei beni stessi ai sensi del titolo III.

Questi comunica al giudice del procedimento penale, previa autorizzazione del tribunale che ha disposto la misura di prevenzione, copia delle relazioni periodiche. In caso di revoca del sequestro o della confisca di prevenzione, il giudice del procedimento penale provvede alla nomina di un nuovo amministratore giudiziario, salvo che ritenga di confermare quello già nominato nel procedimento di prevenzione. Nel caso previsto dall'articolo 104 *bis* disp. att. c.p.p., l'amministratore giudiziario nominato nel procedimento penale prosegue la propria attività nel procedimento di prevenzione, salvo che il tribunale, con decreto motivato e sentita l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, di seguito denominata "Agenzia", non provveda alla sua revoca e sostituzione.

All'art. 30 è aggiunto il seguente comma 6:

6. Nel caso previsto dall'articolo 104 bis disp. att. c.p.p., i compiti del giudice delegato alla procedura di cui al titolo III vengono svolti nel corso di tutto il procedimento penale dal giudice che ha emesso il decreto di sequestro; se l'autorità giudiziaria che ha emesso il decreto di sequestro è in composizione collegiale, procede alla nomina di un giudice delegato ai sensi e per gli effetti dell'art. 35 comma 1.

Testo vigente

1. Il sequestro e la confisca di prevenzione possono essere disposti anche in relazione a beni già sottoposti a sequestro in un procedimento penale. In tal caso, la custodia giudiziale dei beni sequestrati nel processo penale è affidata all'amministratore giudiziario, il quale provvede alla gestione dei beni stessi ai sensi del titolo III. Questi comunica al giudice del procedimento penale, previa autorizzazione del tribunale che ha disposto la misura di prevenzione, copia delle relazioni periodiche. In caso di revoca del sequestro o della confisca di prevenzione, il giudice del procedimento penale provvede alla nomina di un nuovo custode, salvo che ritenga di confermare l'amministratore.

Nel caso previsto dall'articolo 104 *bis* disp. att. c.p.p., l'amministratore giudiziario nominato nel procedimento penale prosegue la propria attività nel procedimento di prevenzione, salvo che il tribunale, con decreto motivato e sentita l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, di seguito denominata "Agenzia", non provveda alla sua revoca e sostituzione.

Testo con modifiche

Come sopra.

CRITICITÀ DEL TESTO VIGENTE

L'art. 30 perpetua l'anacronistico riferimento al custode nell'ambito del procedimento penale ordinario, sebbene l'art. 104 *bis* disp. att. c.p.p., recentemente introdotto, abbia evidenziato che, anche nel procedimento ordinario, i beni sequestrati non possono essere solo conservati ma necessitano, anche al fine di non incorrere in definitivo deperimento, del dinamico intervento di un amministratore.

Nel regolare i rapporti tra procedimento di prevenzione e procedimento ordinario, non si tiene conto del fatto che, mentre nel giudizio di prevenzione la gestione è seguita nel corso di tutto il procedimento e nelle varie fasi dallo stesso giudice delegato, nel giudizio ordinario, invece, vige la regola che sposta di fase in fase questa competenza al giudice che procede, con sensibili ripercussioni sulla continuità dell'interlocazione tra autorità giudiziaria e amministratore e, conseguentemente, sulla speditezza ed efficienza della gestione.

Va peraltro ricordato che, in una recentissima decisione della Corte di cassazione, è stato risolto un conflitto di competenza tra il GIP di Milano e la Corte di Appello di Milano con riguardo all'esercizio dei poteri di gestione nell'ambito del giudizio penale ordinario e ha affermato che, in virtù del richiamo operato dall'art. 12 sexies d.l. n. 306/92 alla disciplina in materia di misure di prevenzione, competente deve considerarsi lo stesso giudice monocratico che ha disposto il sequestro; non senza sottolineare "l'esigenza di chiamare a sovrintendere all'amministrazione talvolta non facile di complessi di beni e di attività economiche imprenditoriali complesse... il giudice che ha già conoscenza della presumibile conoscenza del patrimonio in sequestro" (Cass., sez. I, 19 dicembre 2011 – 30 gennaio 2012, in proc. Russo; sul punto non constano precedenti di legittimità, ma le motivazioni di tale decisioni in realtà riprendono un orientamento affacciato in alcuni provvedimenti del Tribunale di Milano risalenti al 2002).

UTILITÀ DELLA MODIFICA

L'espunzione del riferimento al custode scongiura ulteriori equivoci sui compiti dell'ausiliario del giudice nei procedimenti ordinari con sequestro di aziende.

Il radicamento delle funzioni del giudice delegato nel procedimento ordinario in capo al giudice che ha emesso il sequestro recupera unitarietà e continuità di gestione, affidandole al soggetto che, fin dall'inizio, ha conosciuto le vicende del bene sequestrato.

COMPATIBILITÀ CON LA LEGGE DELEGA

L'art. 1 comma 3 ha delegato il governo ad aggiornare e coordinare la normativa esistente e non lo ha quindi vincolato nell'individuazione dell'organo giurisdizionale competente a seguire la gestione dei beni in sequestro nel procedimento ordinario.

PROPOSTA N. 11

Spese relative alle garanzie reali

Nell'art. 31, comma 3, le parole «ai sensi dell'articolo 39 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile approvate con R.D. 18 dicembre 1941, n. 1368» sono sostituite con le parole «secondo le modalità stabilite dal tribunale».

Testo vigente

3. Il deposito può essere sostituito, su istanza dell'interessato, dalla presentazione di idonee garanzie reali. Il tribunale provvede circa i modi di custodia dei beni dati in pegno e dispone, riguardo ai beni immobili, che il decreto con il quale accogliendo l'istanza dell'interessato è disposta l'ipoteca legale sia trascritto presso l'ufficio delle conservatorie dei registri immobiliari del luogo in cui i beni medesimi si trovano. Le spese relative alle garanzie reali previste nel presente comma sono anticipate dall'interessato ai sensi dell'articolo 39 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile approvate con R.D. 18 dicembre 1941, n. 1368.

Testo con modifiche

3. Il deposito può essere sostituito, su istanza dell'interessato, dalla presentazione di idonee garanzie reali. Il tribunale provvede sulle modalità di custodia dei beni dati in pegno e dispone, riguardo ai beni immobili, che il decreto, con il quale accogliendo l'istanza dell'interessato è disposta l'ipoteca legale, sia trascritto presso l'ufficio delle conservatorie dei registri immobiliari del luogo in cui i beni medesimi si trovano. Le spese relative alle garanzie reali previste nel presente comma sono anticipate dall'interessato *secondo le modalità stabilite dal tribunale*.

CRITICITÀ DEL TESTO VIGENTE

Nel disciplinare le modalità di anticipo da parte dell'interessato delle spese relative alle garanzie reali la norma rinvia all'articolo 39 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile approvate con R.D. 18 dicembre 1941, n. 1368. Il predetto art. 39 è stato abrogato sin dal 1° luglio 2002 ad opera dell'art. 299 comma 1 d.p.r. 30 maggio 2002 n. 115 (Testo unico delle spese di giustizia). L'interpretazione e l'applicazione del testo vigente risultano, pertanto, problematiche.

UTILITÀ DELLA MODIFICA

Eliminare il riferimento ad una norma generale abrogata e consentire al tribunale di stabilire, caso per caso, le modalità più adatte all'anticipazione consente flessibilità ed efficienza nell'applicazione della disposizione di cui all'art. 31.

COMPATIBILITÀ CON LA LEGGE DELEGA

L'art. 1 comma 3 ha delegato il governo ad aggiornare e coordinare la normativa esistente e non lo ha vincolato, quindi, a riproporre un richiamo ad una norma già da tempo abrogata.

PROPOSTA N. 12
**Impugnazione avverso la confisca disposta dopo il provvedimento temporaneo di
amministrazione giudiziaria**

Nell'art. 34, comma 7, si aggiungono le parole «si applica l'art. 27 ».

CRITICITÀ DEL TESTO VIGENTE

L'art. 34 ripropone in larga parte l'art. 3 *quinquies* della legge 31 maggio 1965, n. 575; l'art. 3 *quinquies* citato, nel comma secondo, era stato dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non prevedeva che avverso il provvedimento di confisca (avente ad oggetto beni che si ha motivo di ritenere siano frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego) possano proporsi le impugnazioni previste e con gli effetti indicati nell'art. 3 *ter*, secondo comma, della stessa legge (Corte cost. 18 ottobre 1995 n. 487). Il giudice delle leggi aveva affermato che, essendo stata prevista l'appellabilità dei provvedimenti di confisca che, a norma dell'art. 2 *ter* della medesima legge n. 575 del 1965, potevano essere adottati nei confronti delle persone indicate nell'art. 1 della stessa legge (persone indiziate di appartenere ad associazioni mafiose o di tipo mafioso), non vi era ragione alcuna per la quale il medesimo regime non dovesse trovare applicazione nei confronti dei soggetti che subiscono l'identico provvedimento in base alla disposizione oggetto di cui al citato art. 3 *quinquies*. Nel riproporre questa disposizione all'interno dell'art. 34 del codice antimafia, nessun riferimento è stato fatto all'impugnazione del provvedimento, nonostante la citata sentenza della Corte costituzionale avesse già dispiegato effetti nel precedente assetto normativo.

Tale omissione può comportare incertezze interpretative e applicative e ripropone gli originari problemi di legittimità costituzionale.

UTILITÀ DELLA MODIFICA

Il richiamo all'art. 27, che disciplina comunicazioni e impugnazioni, garantisce l'omogeneità di disciplina tra i soggetti che subiscono la confisca.

COMPATIBILITÀ CON LA LEGGE DELEGA

L'art. 1 comma 3 ha delegato il governo ad aggiornare e coordinare la normativa esistente e non potrebbe comunque consentirgli di pretermettere il dettato della giurisprudenza costituzionale senza che siano mutati gli assetti normativi di riferimento.

PROPOSTA N. 13

La contestazione sulla stima dei beni

Nell'art. 36, il comma 4 è sostituito dal seguente:

4. La cancelleria dà avviso alle parti del deposito della relazione dell'amministratore giudiziario ed esse possono prenderne visione ed estrarne copia limitatamente ai contenuti di cui alla lett. b) del comma 1. Ove siano formulate contestazioni motivate sulla stima dei beni entro venti giorni dalla ricezione dell'avviso, il tribunale, sentite le parti, se non le ritiene inammissibili, procede all'accertamento del presumibile valore di mercato dei beni medesimi nelle forme della perizia ai sensi degli articoli 220 e seguenti del codice di procedura penale. Fino alla conclusione della perizia, la gestione prosegue con le modalità stabilite dal giudice delegato.

Testo vigente

4. In caso di contestazioni sulla stima dei beni, il giudice delegato nomina un perito, che procede alla stima dei beni in contraddittorio. Si applicano in quanto compatibili, le disposizioni dettate dal codice di procedura penale in materia di perizia.

Testo con modifiche

Come sopra.

CRITICITÀ DEL TESTO VIGENTE

La disposizione prescrive i contenuti della relazione dell'amministratore giudiziario; non chiarisce, però, se e come essa sia ostensibile alle parti. Sotto la previgente normativa era pacifica l'interpretazione che escludeva che gli atti dell'amministratore fossero ostensibili alle parti. Pur senza innovare esplicitamente sul punto, l'art. 36 prevede un'opposizione alla stima effettuata dall'amministratore senza precisare come la parte possa venirne a conoscenza.

Inoltre, questa opposizione non deve essere necessariamente motivata e prefigura un accertamento incidentale governato dal giudice delegato su questioni attinenti a un presupposto di gestione. Si rischia così di bloccare la gestione medesima e di aprire un subprocedimento il cui esito avrebbe utilità non univoche, visto che la perizia non riguarda direttamente gli accertamenti del giudice della prevenzione e potrebbe investire scelte dell'amministratore, comunque non differibili.

UTILITÀ DELLA MODIFICA

Si stabilisce con chiarezza quale parte della relazione dell'amministratore giudiziario sia ostensibile, su richiesta delle parti che devono essere avvisate dell'avvenuto deposito della medesima.

Si prevede che l'opposizione deve essere motivata e si fissa un termine per la proposizione della medesima. Si stabilisce che il tribunale ne deve valutare l'ammissibilità, dopo avere sentito le parti, per verificare se sia stata presentata tempestivamente e se sia specificamente motivata.

Si consente un accertamento peritale di stima dei beni, ma lo si demanda al tribunale in modo da collocare l'accertamento in seno al giudizio di prevenzione e renderlo poi utilizzabile ai fini della decisione. Il richiamo compiuto alle forme della perizia garantisce il contraddittorio pieno.

Infine si prevede che l'accertamento non impedisce le attività di gestione, demandando al giudice delegato le più opportune e prudentziali valutazioni finché non sia verificata la fondatezza delle contestazioni.

COMPATIBILITÀ CON LA LEGGE DELEGA

Sia il testo vigente sia quello proposto sono compatibili con le ampie direttive sul punto, previste dalla legge delega.

PROPOSTA N. 14

Intervento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati

Nell'art. 38, comma 3, le parole «Fino al decreto di confisca di primo grado» sono sostituite con le parole «Fino alla confisca definitiva».

Nell'art. 38, il comma 3 e il comma 4 sono abrogati.

Testo vigente

1. Fino al decreto di confisca di primo grado l'Agenzia coadiuva l'amministratore giudiziario sotto la direzione del giudice delegato. A tal fine l'Agenzia propone al tribunale l'adozione di tutti i provvedimenti necessari per la migliore utilizzazione del bene in vista della sua destinazione o assegnazione. L'Agenzia può chiedere al tribunale la revoca o la modifica dei provvedimenti di amministrazione adottati dal giudice delegato quando ritenga che essi possono recare pregiudizio alla destinazione o all'assegnazione del bene.

2. All'Agenzia sono comunicati per via telematica i provvedimenti di modifica o revoca del sequestro e quelli di autorizzazione al compimento di atti di amministrazione straordinaria.

3. Dopo il decreto di confisca di primo grado, l'amministrazione dei beni è conferita all'Agenzia, la quale può farsi coadiuvare, sotto la propria responsabilità, da tecnici o da altri soggetti qualificati, retribuiti secondo le modalità previste per l'amministratore giudiziario. L'Agenzia comunica al tribunale il provvedimento di conferimento dell'incarico. L'incarico ha durata annuale, salvo che non intervenga revoca espressa, ed è rinnovabile tacitamente. L'incarico può essere conferito all'amministratore giudiziario già nominato dal tribunale.

4. In caso di mancato conferimento dell'incarico all'amministratore giudiziario già nominato, il tribunale provvede agli adempimenti di cui all'articolo 42 e all'approvazione del rendiconto della gestione.

Testo con modifiche

1. *Fino alla confisca definitiva* l'Agenzia coadiuva l'amministratore giudiziario sotto la direzione del giudice delegato. A tal fine l'Agenzia propone al tribunale l'adozione di tutti i provvedimenti necessari per la migliore utilizzazione del bene in vista della sua destinazione o assegnazione. L'Agenzia può chiedere al tribunale la revoca o la modifica dei provvedimenti di amministrazione adottati dal giudice delegato quando ritenga che essi possono recare pregiudizio alla destinazione o all'assegnazione del bene.

2. All'Agenzia sono comunicati per via telematica i provvedimenti di modifica o revoca del sequestro e quelli di autorizzazione al compimento di atti di amministrazione straordinaria.

CRITICITÀ DEL TESTO VIGENTE

Si prevede che l'amministrazione dei beni sequestrati transiti all'Agenzia dopo il decreto di confisca di primo grado. In tal modo, sommando i beni sottoposti a confisca di primo grado con quelli confiscati in via definitiva e da destinare, si giunge a un numero di beni e aziende, collocati in tutto il territorio nazionale, assolutamente incompatibili con le limitate dotazioni di risorse umane e materiali previste dalla legge vigente per il funzionamento dell'Agenzia. A ciò deve aggiungersi che nel frattempo i compiti dell'Agenzia risultano aggravati da ulteriori disposizioni legislative d'urgenza che vengono via via emanate dal Governo nell'ambito delle iniziative volte a favorire la crescita economica; da ultimo, in forza del recentissimo decreto legge 9 febbraio 2012 n. 5, c.d. "D.L. Semplificazioni e sviluppo", l'Agenzia dovrà censire tutti gli immobili a vocazione turistica perchè siano successivamente dati in concessione a cooperative di giovani di età inferiore ai 35 anni.

UTILITÀ DELLA MODIFICA

Fatti salvi i compiti di coadiuvazione dell'Agenzia, si sposta il momento in cui la medesima assume l'amministrazione dei beni alla confisca definitiva, rendendo così più compatibile l'impegno richiesto alla stessa Agenzia rispetto con le sue reali dotazioni, così per come in atto stabilite dalla legge.

COMPATIBILITÀ CON LA LEGGE DELEGA

L'art. 1 comma 3 ha delegato il governo ad aggiornare e coordinare la normativa esistente e non lo ha quindi vincolato a riproporre un richiamo all'originaria disposizione dalla quale è stato tratto l'art. 38.

PROPOSTA N. 15
Reclamo avverso gli atti dell'amministratore giudiziario

Nell'art. 40, comma 4, le parole «in violazione del presente decreto» sono sostituite dalle parole «in assenza di autorizzazione scritta del giudice delegato» e le parole «nel termine perentorio di dieci giorni» sono sostituite dalle parole «nel termine perentorio di quindici giorni dalla data in cui ne hanno avuto effettiva conoscenza».

Testo vigente

4. Avverso gli atti dell'amministratore giudiziario compiuti in violazione del presente decreto, il pubblico ministero, il proposto e ogni altro interessato possono avanzare reclamo, nel termine perentorio di dieci giorni, al giudice delegato che, entro i dieci giorni successivi, provvede ai sensi degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile.

Testo con modifiche

4. Avverso gli atti dell'amministratore giudiziario compiuti *in assenza di autorizzazione scritta del giudice delegato*, il pubblico ministero, il proposto e ogni altro interessato possono avanzare reclamo, nel termine perentorio di *quindici giorni dalla data in cui ne hanno avuto effettiva conoscenza*, al giudice delegato che, entro i dieci giorni successivi, provvede ai sensi degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile.

CRITICITÀ DEL TESTO VIGENTE

L'impugnativa degli atti dell'amministratore giudiziario presenta diverse aporie. Non si distingue infatti tra gli atti autorizzati dal giudice delegato e quelli non autorizzati; non si spiega, in ogni caso, come e soprattutto in che termini si possa proporre reclamo al giudice delegato avverso un atto dell'amministratore, già autorizzato dallo stesso giudice delegato cui si rivolge il reclamo; non si stabilisce da quando decorre il termine per proporre il reclamo, né come la parte debba o possa averne conoscenza.

Le complesse questioni interpretative che ne derivano possono essere fonte di incertezza applicativa e di prassi incoerenti o dissonanti.

UTILITÀ DELLA MODIFICA

La modifica proposta riporta l'impugnativa nel sistema.

Si evidenzia che gli atti reclamabili sono quelli che non siano stati autorizzati dal giudice delegato, pur essendo tale autorizzazione richiesta dalla regolamentazione vigente; non vi sarebbe motivo di impugnare un atto la cui conformità a legge sia stata valutata dal giudice delegato.

Poiché gli atti di gestione non devono essere comunicati alle parti, non essendo stata prevista alcuna norma che imponga tali comunicazioni, il termine decorrerà dal momento in cui la parte abbia avuto effettiva conoscenza dell'atto compiuto dall'amministratore giudiziario. Il rimedio potrebbe così valere come denuncia al giudice delegato dei comportamenti dell'amministratore giudiziario che esorbitano dall'ambito delle sue funzioni, o perché non sono preceduti da un provvedimento autorizzativo o perché non sono previsti dall'autorizzazione che li ha preceduti; in questo modo, si consente al giudice delegato di pronunciarsi sulla loro legittimità.

D'altronde, con riferimento agli atti dell'amministratore giudiziario già autorizzati dal giudice delegato, la parte che ne venga a conoscenza potrà denunciare al tribunale l'eventuale illegittimità del provvedimento autorizzativo del giudice delegato affinché se ne disponga la revoca o la modifica.

Il termine viene elevato da dieci a quindici giorni per renderlo omogeneo a quello generalmente previsto per le ipotesi di reclamo cautelare in sede civile, stante la sostanziale omogeneità dei contenuti e delle finalità del subprocedimento.

COMPATIBILITÀ CON LA LEGGE DELEGA

L'art. 1 comma 3 ha delegato il governo ad aggiornare e coordinare la normativa esistente, e non lo ha vincolato a specifiche scansioni processuali per la materia oggetto di modifica.

PROPOSTA N. 16

Gestione dei beni confiscati da parte dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati

Nell'art. 44, comma 1, le parole «anche in via non definitiva» sono soppresse.

Nell'art. 44, il comma 2 è abrogato.

Nell'art. 112, comma 2, le parole «anche in via non definitiva» sono soppresse.

Nell'art. 112, comma 3, le parole «anche in via non definitiva» sono soppresse.

Testo vigente

Art. 44

1. L'Agenzia gestisce i beni confiscati anche in via non definitiva ai sensi dell'articolo 20 della legge 23 dicembre 1993, n. 559 e, in quanto applicabile, dell'articolo 40, nonché sulla base degli indirizzi e delle linee guida adottati dal Consiglio direttivo dell'Agenzia medesima ai sensi dell'articolo 112, comma 4, lettera *a*). Essa provvede al rimborso ed all'anticipazione delle spese, nonché alla liquidazione dei compensi che non trovino copertura nelle risorse della gestione, anche avvalendosi di apposite aperture di credito disposte, a proprio favore, sui fondi dello specifico capitolo istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, salva, in ogni caso, l'applicazione della normativa di contabilità generale dello Stato e del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

2. L'Agenzia richiede al giudice delegato il nulla osta al compimento degli atti di cui all'articolo 40, comma 3.

Art. 112

2. L'Agenzia provvede all'amministrazione dei beni confiscati anche in via non definitiva e adotta i provvedimenti di destinazione dei beni confiscati per le prioritarie finalità istituzionali e sociali, secondo le modalità indicate dal libro I, titolo III, capo III. Nelle ipotesi previste dalle norme in materia di tutela ambientale e di sicurezza, ovvero quando il bene sia improduttivo, oggettivamente inutilizzabile, non destinabile o non alienabile, l'Agenzia, con delibera del Consiglio direttivo, adotta i provvedimenti di distruzione o di demolizione.

3. L'Agenzia per le attività connesse all'amministrazione e alla destinazione dei beni sequestrati e confiscati anche in via non definitiva può avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica delle prefetture territorialmente competenti. In tali casi i prefetti costituiscono senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un nucleo di supporto cui possono partecipare anche rappresentanti di altre amministrazioni, enti o associazioni.

Testo con modifiche

Art. 44

1. L'Agenzia gestisce i beni confiscati ai sensi dell'articolo 20 della legge 23 dicembre 1993, n. 559 e, in quanto applicabile, dell'articolo 40, nonché sulla base degli indirizzi e delle linee guida adottati dal Consiglio direttivo dell'Agenzia medesima ai sensi dell'articolo 112, comma 4, lettera *a*). Essa provvede al rimborso ed all'anticipazione delle spese, nonché alla liquidazione dei compensi che non trovino copertura nelle risorse della gestione, anche avvalendosi di apposite aperture di credito disposte, a proprio favore, sui fondi dello specifico capitolo istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, salva, in ogni caso, l'applicazione della normativa di contabilità generale dello Stato e del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Art. 112

2. L'Agenzia provvede all'amministrazione dei beni confiscati e adotta i provvedimenti di destinazione dei beni confiscati per le prioritarie finalità istituzionali e sociali, secondo le modalità indicate dal libro I, titolo III, capo III. Nelle ipotesi previste dalle norme in materia di tutela ambientale e di sicurezza, ovvero quando il bene sia improduttivo, oggettivamente inutilizzabile, non destinabile o non alienabile, l'Agenzia, con delibera del Consiglio direttivo, adotta i provvedimenti di distruzione o di demolizione.

3. L'Agenzia per le attività connesse all'amministrazione e alla destinazione dei beni sequestrati e confiscati può avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica delle prefetture territorialmente competenti. In tali casi i prefetti costituiscono senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un nucleo di supporto cui possono partecipare anche rappresentanti di altre amministrazioni, enti o associazioni.

CRITICITÀ DEL TESTO VIGENTE

Gli artt. 44 e 112, nella loro originaria formulazione, erano conseguenti al fatto che veniva prevista l'amministrazione dei beni sequestrati in capo all'Agenzia dopo il decreto di confisca di primo grado. Tali disposizioni non avrebbero più alcun senso, ove fosse accolta la proposta n. 14 che riconduce l'intervento dell'Agenzia alla fase immediatamente successiva alla confisca definitiva.

UTILITÀ DELLA MODIFICA

Rende coerente gli artt. 44 e 112 con l'art.38 nel testo modificato secondo la proposta n. 14.

COMPATIBILITÀ CON LA LEGGE DELEGA

L'art. 1 comma 3 ha delegato il governo ad aggiornare e coordinare la normativa esistente e non lo ha quindi vincolato a riproporre un richiamo all'originaria disposizione dalla quale è stato tratto l'art. 38; con le ovvie conseguenze sull'art. 44 che poggia sul dettato dell'art. 38.

PROPOSTA N. 17

Restituzione per equivalente

Nell'art. 46, comma 2 sono abrogate le parole «anche prima della confisca definitiva, nel caso in cui venga successivamente disposta la revoca della misura» e dopo le parole «per finalità istituzionali» sono aggiunte le parole «o sociali».

Il comma 3 è sostituito dal seguente:

3. Il tribunale determina il valore del bene e ordina il pagamento della somma, ponendola a carico del Fondo Unico Giustizia.

Testo vigente

1. La restituzione dei beni confiscati, ad eccezione dei beni culturali di cui all'articolo 10, comma 3, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, e degli immobili e delle aree dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi degli articoli 136 e seguenti del medesimo codice, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, può avvenire anche per equivalente, al netto delle migliorie, quando i beni medesimi sono stati assegnati per finalità istituzionali e la restituzione possa pregiudicare l'interesse pubblico. In tal caso, l'interessato, nei cui confronti venga a qualunque titolo dichiarato il diritto alla restituzione del bene, ha diritto alla restituzione di una somma equivalente al valore del bene confiscato quale risultante dal rendiconto di gestione, al netto delle migliorie, rivalutato sulla base del tasso di inflazione annua. In caso di beni immobili, si tiene conto dell'eventuale rivalutazione delle rendite catastali.

2. Il comma 1 si applica altresì quando il bene sia stato venduto anche prima della confisca definitiva, nel caso in cui venga successivamente disposta la revoca della misura.

3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, il tribunale determina il valore del bene e ordina il pagamento della somma, ponendola a carico:

- a) del Fondo Unico Giustizia, nel caso in cui il bene sia stato venduto;
- b) dell'amministrazione assegnataria, in tutti gli altri casi.

Testo con modifiche

1. La restituzione dei beni confiscati, a eccezione dei beni culturali di cui all'articolo 10, comma 3, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, e degli immobili e delle aree dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi degli articoli 136 e seguenti del medesimo codice, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, può avvenire anche per equivalente, al netto delle migliorie, quando i beni medesimi sono stati assegnati per finalità istituzionali *o sociali*, per fini di giustizia o di ordine pubblico o di protezione civile di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* dell'art. 48, comma 3, la restituzione possa pregiudicare l'interesse pubblico. In tal caso l'interessato nei cui confronti venga a qualunque titolo dichiarato il diritto alla restituzione del bene ha diritto alla restituzione di una somma equivalente al valore del bene confiscato quale risultante dal rendiconto di gestione, al netto delle migliorie, rivalutato sulla base del tasso di inflazione annua. In caso di beni immobili, si tiene conto dell'eventuale rivalutazione delle rendite catastali.

2. *Il comma 1 si applica altresì quando il bene sia stato venduto.*

3. *Nei casi di cui ai commi 1 e 2, il tribunale determina il valore del bene e ordina il pagamento della somma, ponendola a carico del Fondo Unico Giustizia.*

CRITICITÀ DEL TESTO VIGENTE

La possibilità di restituzione per equivalente all'avente diritto è prevista sia nel caso in cui il bene sia stato confiscato, sia nel caso in cui il bene sia venduto prima della confisca. Questa seconda eventualità pone seri problemi interpretativi.

E difatti, per un verso l'art. 48 comma 5 prevede solo la vendita dei beni già confiscati in via definitiva, per altro verso la vendita prima della confisca può avvenire ai sensi dell'art. 60 come forma di liquidazione dei beni per soddisfare con il ricavato i creditori; e in tale ultimo caso, l'aver soddisfatto i creditori del titolare del bene venduto comporta che quest'ultimo non potrà chiedere alcuna restituzione nemmeno per equivalente, derivandone altrimenti in suo favore un indebito arricchimento.

Queste considerazioni consigliano di sopprimere la norma che si riferisce alla restituzione per equivalente del bene venduto prima della confisca.

Le movenze testuali della disciplina vigente sembrano ricollegare l'interesse pubblico, che scongiurerebbe la restituzione del bene già destinati, alle sole finalità istituzionali; questo potrebbe indurre una valutazione pregiudizialmente negativa rispetto alla possibilità di restituire l'equivalente e non il bene, quando esso sia stato destinato non ad un ente istituzionale ma ad un ente diverso ma che persegue comunque rilevanti scopi sociali.

Il comma 3, oggi vigente, pone la somma da versare per equivalente a carico del Fondo Unico Giustizia nel caso in cui il bene sia venduto e invece all'amministrazione assegnataria in tutti gli altri casi.

Ciò significa che gli enti assegnatari di un bene dovrebbero tenere conto dell'eventualità di un ordine di restituzione dell'equivalente del bene loro assegnato ed essere pronti a far fronte al relativo (e non prevedibile) onere finanziario; tale circostanza potrebbe scoraggiare le richieste di assegnazione e, comunque, comportare gravi problemi di bilancio per gli enti.

Più coerente con gli scopi della normativa appare una soluzione diversa; e cioè che si faccia carico comunque al Fondo unico Giustizia anche degli oneri che dovessero derivare dalla necessità di mantenere il bene da restituire alla sua destinazione pubblica.

UTILITÀ DELLA MODIFICA

La modifica proposta riporta coerentemente nel sistema la disposizione relativa alla restituzione dell'equivalente del bene venduto, ricollega la valutazione dell'interesse pubblico anche al conseguimento di scopi sociali perseguiti da soggetti privati e, infine, rende il Fondo Unico Giustizia garante di una conveniente destinazione dei beni ad enti pubblici, che non potrebbero tollerare il rischio di fare fronte all'impegno finanziario derivante da un ordine di restituzione dell'equivalente.

COMPATIBILITÀ CON LA LEGGE DELEGA

L'art. 1 comma 3 lett. *b*) n. 4 ha delegato il governo a disciplinare la restituzione per equivalente, ma non lo ha vincolato a formulare disposizioni del tenore di quelle di cui si propone la modifica.

PROPOSTA N. 18
Regime fiscale

Nell'art. 51, comma 2, le parole «è tassato» sono sostituite dalle parole «è determinato ai fini fiscali».

Testo vigente

2. Se il sequestro si protrae oltre il periodo d'imposta in cui ha avuto inizio, il reddito derivante dai beni sequestrati, relativo alla residua frazione di tale periodo e a ciascun successivo periodo intermedio è tassato in via provvisoria dall'amministratore giudiziario, che è tenuto, nei termini ordinari, al versamento delle relative imposte, nonché agli adempimenti dichiarativi e, ove ricorrano, agli obblighi contabili e quelli a carico del sostituto d'imposta di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

Testo con modifiche

2. Se il sequestro si protrae oltre il periodo d'imposta in cui ha avuto inizio, il reddito derivante dai beni sequestrati, relativo alla residua frazione di tale periodo e a ciascun successivo periodo intermedio è *determinato ai fini fiscali* in via provvisoria dall'amministratore giudiziario, che è tenuto, nei termini ordinari, al versamento delle relative imposte, nonché agli adempimenti dichiarativi e, ove ricorrano, agli obblighi contabili e quelli a carico del sostituto d'imposta di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

UTILITÀ DELLA MODIFICA

Si tratta di modifica volta ad espungere un'imprecisione terminologica suscettibile di provocare equivoci; l'amministratore giudiziario non può, infatti, tassare un reddito, ma soltanto determinarlo per procedere a tutti gli adempimenti fiscali conseguenti.

PROPOSTA N. 19

Intervento dei titolari di diritti reali di garanzia , già parti di un giudizio civile

Nell'art. 55, comma 3, alle parole «diritti reali o personali di godimento» sono aggiunte le parole «o di garanzia».

Testo vigente

3. Se il sequestro riguarda beni oggetto di domande giudiziali precedentemente trascritte, aventi ad oggetto il diritto di proprietà ovvero diritti reali o personali di godimento sul bene, il terzo, che sia parte del giudizio, è chiamato ad intervenire nel procedimento di prevenzione ai sensi degli articoli 23 e 57.

Testo con modifiche

3. Se il sequestro riguarda beni oggetto di domande giudiziali precedentemente trascritte, aventi ad oggetto il diritto di proprietà ovvero diritti reali o personali di godimento *o di garanzia* sul bene, il terzo, che sia parte del giudizio, è chiamato ad intervenire nel procedimento di prevenzione ai sensi degli articoli 23 e 57.

Per le ragioni della modifica si rinvia alle valutazioni *sub* proposta n. 6.

PROPOSTA N. 20

Fissazione dell'udienza di verifica dei crediti

Nell'art. 57, comma 2, le parole «anche prima della confisca» sono sostituite dalle parole «dopo l'emissione del decreto di confisca».

Testo vigente

2. Il giudice delegato, anche prima della confisca, assegna ai creditori un termine perentorio, non superiore a novanta giorni, per il deposito delle istanze di accertamento dei rispettivi diritti e fissa la data dell'udienza di verifica dei crediti entro i trenta giorni successivi. Il decreto è immediatamente notificato agli interessati, a cura dell'amministratore giudiziario.

Testo con modifiche

2. Il giudice delegato, *dopo l'emissione del decreto di confisca*, assegna ai creditori un termine perentorio, non superiore a novanta giorni, per il deposito delle istanze di accertamento dei rispettivi diritti e fissa la data dell'udienza di verifica dei crediti entro i trenta giorni successivi. Il decreto è immediatamente notificato agli interessati, a cura dell'amministratore giudiziario.

CRITICITÀ DEL TESTO VIGENTE

La disposizione in esame può innescare l'avvio del procedimento di verifica dei crediti mentre è in corso il giudizio di prevenzione di primo grado; ciò significa non solo che si potrebbe giungere alla liquidazione dei beni per soddisfare i crediti prima della decisione sulla confisca, ma anche che un complesso subprocedimento si innesterebbe nel corso degli accertamenti di prevenzione con interferenze, duplicazioni di verifiche e accertamenti e conseguenti comprensibili inefficienze.

Alla luce del sistema descritto dal codice, in realtà, la complessa attività della verifica dei crediti porrebbe anche l'esigenza di individuare la natura delle situazioni giuridiche che dovrebbero essere in quella sede esaminate.

Si deve tenere conto, da un lato, che i titolari dei diritti reali, anche controversi, intervengono nel giudizio di prevenzione e, dall'altro, che, rispetto ai crediti derivanti da contratto in corso di esecuzione, il giudice delegato dovrà subito pronunciarsi ai sensi dell'art. 56; e, quindi, se l'amministratore giudiziario sarà autorizzato a subentrarvi, i creditori dovranno essere via via soddisfatti, anche a prescindere dall'udienza di verifica di cui all'art. 57.

UTILITÀ DELLA MODIFICA

La modifica proposta colloca l'udienza di verifica dei crediti in un momento in cui tutti gli accertamenti posti a fondamento della confisca sono stati portati a termine e il contraddittorio tra i creditori potrà essere più ampio e consapevole.

Questa collocazione è più coerente con il sistema sopra delineato.

E difatti per i crediti derivanti da contratti nei quali l'amministratore è subentrato, l'autorizzazione del giudice delegato comporta una prima positiva verifica sulla buona fede e non vi sono ragioni di urgenza per accertamenti ulteriori nelle more del procedimento.

I titolari dei diritti reali anche di garanzia possono intervenire nel procedimento ai sensi dell'art. 23. L'udienza di verifica dei crediti consentirà di esaminare le ragioni dei titolari di diritti di credito consolidati, relativi a rapporti pregressi e già esauriti o a rapporti per i quali l'amministratore non è stato autorizzato a subentrare. Per tali posizioni il differimento del momento di verifica non appare irragionevole, anche in considerazione dei complessi accertamenti che dovranno essere svolti e che sono interdipendenti rispetto a quelli sui presupposti per la confisca.

COMPATIBILITÀ CON LA LEGGE DELEGA

L'art. 1 comma 3 lett. *f*) n. 3 ha delegato il governo a disciplinare la tutela dei terzi creditori, ma non vieta di collocare la compiuta verifica in un momento successivo alla confisca di primo grado.

PROPOSTA N. 21

Liquidazione dei beni

Nell'art. 60, il comma 1 è sostituito dal seguente:

1. Conclusa l'udienza di verifica, l'amministratore giudiziario provvede alla liquidazione dei beni mobili, delle aziende o rami d'azienda e degli immobili ove le somme apprese, riscosse o comunque ricevute non siano sufficienti a soddisfare i creditori utilmente collocati al passivo. Il giudice delegato fissa i tempi e le modalità per la liquidazione dei beni. Sono esclusi i beni culturali di cui all'articolo 10, comma 3, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, e gli immobili e le aree dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi degli articoli 136 e seguenti del medesimo codice, e successive modificazioni.

Testo vigente

1. Conclusa l'udienza di verifica, l'amministratore giudiziario effettua la liquidazione dei beni mobili, delle aziende o rami d'azienda e degli immobili ove le somme apprese, riscosse o comunque ricevute non siano sufficienti a soddisfare i creditori utilmente collocati al passivo.

Testo con modifiche

1. Conclusa l'udienza di verifica, l'amministratore giudiziario *provvede* alla liquidazione dei beni mobili, delle aziende o rami d'azienda e degli immobili ove le somme apprese, riscosse o comunque ricevute non siano sufficienti a soddisfare i creditori utilmente collocati al passivo. *Il giudice delegato fissa i tempi e le modalità per la liquidazione dei beni. Sono esclusi i beni culturali di cui all'articolo 10, comma 3, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, e gli immobili e le aree dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi degli articoli 136 e seguenti del medesimo codice, e successive modificazioni.*

CRITICITÀ DEL TESTO VIGENTE

La disposizione in esame sembra imporre all'amministratore giudiziario di liquidare tutti i beni subito dopo la conclusione dell'udienza di verifica dei crediti, mentre sarebbe necessario l'intervento del giudice delegato prima di ogni iniziativa dell'amministratore giudiziario.

Peraltra dalla liquidazione non sono esclusi quei beni che, ai sensi dell'art. 46 del Codice, non possono essere restituiti al proposto perchè di particolare valore culturale o di notevole interesse pubblico. Si evidenzia quindi la situazione contraddittoria per cui taluni beni, se confiscati, non possono essere comunque restituiti, mentre se sono sequestrati possono essere invece venduti per fare fronte ai crediti di buona fede.

UTILITÀ DELLA MODIFICA

La modifica proposta riporta in capo al giudice delegato il potere di fissare tempi e modalità della liquidazione ed esclude dalla vendita i beni che, ai sensi dell'art. 46, non potrebbero essere nemmeno restituiti all'avente diritto, perchè di particolare valore culturale o di particolare interesse pubblico.

COMPATIBILITÀ CON LA LEGGE DELEGA

L'art. 1 comma 3, lett. f), n. 3 ha delegato il governo a disciplinare la verifica dei crediti e non lo ha vincolato a statuire tempi, contenuti e modalità.

PROPOSTA N. 22
Dichiarazione di fallimento successiva al sequestro

Nell'art. 63, il comma 5 è sostituito dal seguente:

5. Nel caso di cui al comma 4, il giudice delegato al fallimento provvede all'accertamento del passivo e dei diritti dei terzi nelle forme degli articoli 92 e seguenti del R. D. 16 marzo 1942, n. 267; con riferimento ai rapporti relativi ai beni sottoposti a sequestro, il giudice delegato dal tribunale ai sensi dell'articolo 35 comma 1 del presente decreto accerta la sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 52, comma 1, lettere *b)*, *c)* e *d)* e comma 3 con le modalità stabilite negli articoli 57 e seguenti del presente decreto.

Testo vigente

5. Nel caso di cui al comma 4, il giudice delegato al fallimento provvede all'accertamento del passivo e dei diritti dei terzi nelle forme degli articoli 92 e seguenti del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, verificando altresì, anche con riferimento ai rapporti relativi ai beni sottoposti a sequestro, la sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 52, comma 1, lettere *b)*, *c)* e *d)* e comma 3 del presente decreto.

Testo con modifiche

5. Nel caso di cui al comma 4, il giudice delegato al fallimento provvede all'accertamento del passivo e dei diritti dei terzi nelle forme degli articoli 92 e seguenti del R.D. 16 marzo 1942, n. 267; *con riferimento ai rapporti relativi ai beni sottoposti a sequestro, il giudice delegato dal tribunale ai sensi dell'articolo 35 comma 1 del presente decreto accerta la sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 52, comma 1, lettere b), c) e d) e comma 3 con le modalità stabilite negli articoli 57 e seguenti del presente decreto.*

CRITICITÀ DEL TESTO VIGENTE

La disposizione in esame rimette la verifica sulla buona fede dei diritti di credito sui beni sequestrati al giudice delegato per il fallimento, che non dispone né degli strumenti operativi, né di quelli normativi, utili ai fini del peculiare tipo di accertamento disciplinato dagli articoli 52 e seguenti.

La disposizione, peraltro, può determinare situazioni di inefficienza perché sdoppia le procedure di accertamento sui crediti con riferimento ai medesimi beni.

UTILITÀ DELLA MODIFICA

La modifica proposta riporta nella sua sede naturale la verifica dei crediti correlati ai beni non destinati alla liquidazione nel corso della procedura fallimentare, ma suscettibili di diventare oggetto di confisca.

COMPATIBILITÀ CON LA LEGGE DELEGA

L'art. 1 comma 3, lett. g), n. 3 ha delegato il governo a disciplinare la verifica dei crediti, e non lo ha vincolato a statuire che essa avvenga in sede fallimentare (afferma testualmente «che la verifica possa essere effettuata in sede fallimentare»). La norma è invece perentoria nello stabilire che, se il sequestro ha per oggetto l'intero compendio aziendale dell'impresa fallita, «alla verifica dei crediti si applichino anche le disposizioni previste per il procedimento di prevenzione».

PROPOSTA N. 23

Disciplina transitoria

Nell'art. 117 comma 1, la parola «formulata» è sostituita dalle parole «presentata ai sensi dell'art. 5 comma 4»; dopo le parole «della misura di prevenzione» sono aggiunte le parole « o sia già stata depositata la richiesta di sequestro ai sensi dell'art. 321 c.p.p. presso la cancelleria del giudice competente a decidere con riferimento ai delitti di cui all'art. 51 comma 3 *bis* c.p.p. ».

Nell'art. 117 comma 5, sono soppresse le parole «Le predette disposizioni si applicano anche ai procedimenti, di cui al medesimo articolo 110, comma 2, lettere *b*) e *c*), pendenti alla stessa data»

Testo vigente

1. Le disposizioni contenute nel libro I non si applicano ai procedimenti nei quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia già stata formulata proposta di applicazione della misura di prevenzione. In tali casi, continuano ad applicarsi le norme previgenti.

(...)

5. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento ovvero, quando più di uno, dell'ultimo dei regolamenti previsti dall'articolo 113, ai procedimenti di cui all'articolo 110, comma 2, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le predette disposizioni si applicano anche ai procedimenti, di cui al medesimo articolo 110, comma 2, lettere *b*) e *c*), pendenti alla stessa data.

Testo con modifiche

1. Le disposizioni contenute nel libro I non si applicano ai procedimenti nei quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia già stata *presentata ai sensi dell'art. 5 comma 4* proposta di applicazione della misura di prevenzione *o sia già stata depositata la richiesta di sequestro ai sensi dell'art. 321 c.p.p. presso la cancelleria del giudice competente a decidere con riferimento ai delitti di cui all'art. 51 comma 3 *bis* c.p.p.* In tali casi, continuano ad applicarsi le norme previgenti.

(...)

5. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento ovvero, quando più di uno, dell'ultimo dei regolamenti previsti dall'articolo 113, ai procedimenti di cui all'articolo 110, comma 2, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

CRITICITÀ DEL TESTO VIGENTE

La disposizione in esame non stabilisce con chiarezza una disciplina transitoria per i procedimenti penali ordinari ai quali comunque il Codice si applica e fissa in modo impreciso il momento con riferimento al quale per i procedimenti di prevenzione deve considerarsi ancora applicabile la normativa previgente. Processualmente non è difatti individuabile il momento in cui la proposta viene “formulata”.

Il comma 5, che differisce al momento dell'approvazione dei regolamenti l'entrata in vigore delle norme sull'Agenzia, richiama anche i sequestri disposti nell'ambito di procedimenti penali ordinari, e poi contiene un ripetitivo riferimento all'applicazione ai procedimenti di cui all'art. 110, comma 2 delle disposizioni anteriormente vigenti, con un evidente errore di compilazione.

UTILITÀ DELLA MODIFICA

La modifica proposta specifica che il momento da tenere presente ai fini della disciplina transitoria è quello della presentazione della proposta di misura di prevenzione, e (in parallelo) nel procedimento penale ordinario quella del deposito della richiesta di sequestro. In tal modo si elimina, inoltre, il segnalato errore di compilazione nel comma 5 dell'art. 117.

COMPATIBILITÀ CON LA LEGGE DELEGA

L'art. 1 comma 3, lett. *i*), n. 3 ha delegato il governo a formulare una disciplina transitoria per i procedimenti di prevenzione in termini del tutto compatibili con la modifica proposta; non ha richiesto, ma non ha nemmeno escluso che si potesse procedere alla formulazione di un'analogha disciplina transitoria per i procedimenti ordinari.

